



<b>Comune di Rignano Garganico</b>	
Prot. n. ....	1598
del .....	15/03/24

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica  
 Direzione Generale Valutazioni Ambientali Div. V  
 va@pec.mite.gov.it  
 donnaloia.simone@mase.gov.it

**Oggetto: OSSERVAZIONI - PARERE DEL COMUNE DI RIGNANO GARGANICO IN MERITO AL PARCO EOLICO "FLORIO". DITTA PROPONENTE NVA S.r.l.**

**Osservazione 1:** Il progetto del parco eolico proposto dalla società NVA S.r.l. ha considerato una errata strumentazione urbanistica nel Comune di Rignano Garganico. Nell'elaborato "REL 25 Relazione Urbanistica", viene dichiarato che la strumentazione urbanistica del Comune è il PUG, mentre la strumentazione urbanistica ad oggi vigente è il Piano di Fabbricazione, approvato con atto del CC n. 19 del 14/04/1969 e con Decreto del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari del 04/01/1971, così come modificato con atti del C.C. n.ri 2 – 3 del 20/03/1973 e relativo D.P.G.R. n. 1722 del 26/10/1973.

Il Comune di Rignano Garganico, ha adottato il PUG con deliberazione del C.C. n. 16 del 16/06/2015, ma non è mai stato approvato e non ha mai avviato formalmente la procedura di VAS, scadendo inoltre le misure di salvaguardia dettate dal DRAG – PPTR.

Pertanto le considerazioni urbanistiche, in merito alla fattibilità del progetto proposto, non risultano supportate dalla vigente strumentazione urbanistica dell'ente.

**Osservazione 2:** Contrariamente a quanto asseverato dai progettisti, la scelta progettuale di densificare "un'area già ampiamente antropizzata", è un criterio progettuale non condivisibile e comunque non in linea con il vigente Piano Paesaggistico Tematico Regionale – Tavola 4.4. contenente le Linee Guida per la localizzazione e progettazione dei parchi eolici: "I Aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili (...) Nelle aree agricole (ristretto) possono essere localizzati nuovi impianti pur conservando l'utilizzazione agricola dei suoli. Il progetto dell'impianto dovrà in questo caso relazionarsi ai segni del paesaggio agrario (strade, muri, divisioni interpoderali)".

Nel progetto all'esame, per ammissione degli stessi progettisti, tale armonico inserimento risulta del tutto pretermesso poiché il nuovo insediamento contribuirebbe ad un uso irrispettoso del territorio e delle risorse di pregio naturalistico, cancellando definitivamente le tracce della stratificazione insediativa rurale, che ha per secoli caratterizzato la porzione di territorio interessata dall'impianto. Inoltre, il parco "Florio" interferisce con l'ambito paesaggistico 3 – Tavoliere e in particolare con il contesto agrario definito "Il mosaico di San Severo" – territorio in continuità con quello del Comune di Rignano Garganico - rispetto al quale non vengono indagate dai progettisti le ricadute insediative.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, non può essere condivisa l'affermazione " Dal punto di vista visivo nessuna turbina va a modificare lo skyline del territorio dal momento che il parco eolico si inserisce tra parchi eolici preesistenti, quindi non creerebbe né effetto selva né sarebbe un nuovo elemento caratterizzante la verticalità del paesaggio" poiché le torri, come successivamente

dichiarato, hanno dimensione e altezza al mozzo fino a 175 m, notevolmente superiore agli impianti esistenti, variando drasticamente lo skyline del paesaggio. Tale aspetto, purtroppo, non è messo in rilievo nei fotoinserti prodotti, lasciando in questi ultimi gli aerogeneratori di progetto, delle stesse dimensioni di quelli esistenti, in contrasto con tutti gli elaborati tecnici di dettaglio prodotti.

**Osservazione 3:** La relazione sugli impatti cumulativi, risulta di difficile valutazione, in quanto non rispetta tutte le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali - *Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010* e le *Linee Guida Impianti Eolici a cura del MIBAC*, né tanto meno le linee guida di cui al citato PPTR – Elaborato 4.4. Difatti la documentazione risulta carente delle “mappe di intervisibilità teorica dell’impianto” di progetto, con cumolo rispetto ai progetti esistenti e quelli in fase autorizzativa.

Con riferimento all’impatto visivo, all’interno ed ai margini dell’area di indagine NON SI è indagata l’esistenza di eventuali punti di osservazione sensibili: punti di vista significativi, ossia localizzazioni geografiche che, in relazione alla loro fruizione da parte dell’uomo (intesa come possibile presenza dell’uomo), sono da considerarsi sensibili all’impatto visivo indotto dall’inserimento degli impianti eolici nel paesaggio (borghi abitati, singolarità di interesse turistico, storico archeologico, ecc). Breve cenno è riportato nella relazione paesaggistica, di una esigua parte dei punti sensibili presenti nell’area Buffer considerata, ma ad ogni buon conto non vi è una analisi rispetto alle problematiche inerenti agli impatti cumulativi, fondamentale per verificare dai punti di osservazione il numero di aerogeneratori visibili e valutarne la capacità di ingombro e percezione di affollamento che contribuisce a produrre l’effetto selva.

Difatti, non vi è alcun cenno rispetto all’indice di **visione azimutale** e all’**indice di affollamento**.

**Osservazione 4:** L’art. 207, comma 8, lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. per gli impianti eolici esclude, esplicitamente e specificamente, dalle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché quelle che ricadono nella fascia di rispetto di **tre chilometri** dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo D.Lgs. 42/2004. Pertanto considerando “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, la distanza dal belvedere di Rignano Garganico e dalla zona A del Piano di Fabbricazione (non considerato) è inferiore alla distanza di 3 km dagli aerogeneratori posti all’interno del territorio Comunale di Rignano Garganico, di conseguenza sono da ritenersi nelle aree NON IDONEE.

**Osservazione 5:** Nella relazione riguardante il superamento delle interferenze, non viene specificato come si intende superare le aste fluviali presenti nel territorio di Rignano Garganico, interessato dalla realizzazione dell’elettrodotto.

**Osservazione 6:** Negli elaborati grafici riportante i riferimenti catastali, si evidenzia che il tracciato del cavidotto, non tiene in considerazione i limiti di proprietà. Tale scelta progettuale, causerebbe molteplici danni economici ad agricoltori e aziende agricole, le quali saranno impossibilitate a effettuare lavorazioni di fondo (sovesci o scassi profondi) al fine di rendere maggiormente fertile i terreni coltivati. Inoltre, i terreni interessati dal tracciato del cavidotto, saranno perennemente destinati alla coltivazione di prodotti agricoli quali ortaggi e seminativi, eliminando l’impianto di alberi d’ulivo (per la produzione dell’olio garganico, dalle importanti proprietà organolettiche) e alberi da frutta, al fine di diversificare la rendita aziendale.

**Osservazione 7:** Il progetto non individua misure di mitigazioni e compensazione a favore del Comune di Rignano Garganico, in contrasto con quanto previsto dalla Legge 239/2004, pur considerando che l’area vasta di indagine interessa per circa il 30% il territorio comunale di Rignano Garganico.




**Alla luce di quanto esposto, questo Comune esprime PARERE NON FAVOREVOLE.**

Rignano Garganico, 15 marzo 2024.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Geom. Pio d'Atti



IL SINDACO

Luigi DI FIORE

